

Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003

fra
OBIETTIVO LAVORO spa, con sede in Milano, via Palmanova 67, codice fiscale 05510281008, P.IVA 05510281008 in rappresentanza della quale sottoscrive il presente atto Gianluca Di Rella in virtù di autorizzazione alla firma, di seguito "Somministratore",

a
CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA", con sede in VALMONTONE 00038 (RM), Palazzo Doria Pamphilj - Piazza Umberto Pilozi, 9, codice fiscale 06532741003, Partita IVA 06532741003, in rappresentanza della quale sottoscrive il presente atto LUCIA LETO in virtù di autorizzazione alla firma, di seguito "Utilizzatore",
premessi che

a) il Somministratore, in base ad autorizzazione N° 1099 del 26/11/2004, rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è abilitato allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 ed è disponibile a mettere a disposizione dell'Utilizzatore propri dipendenti subordinati (di seguito, "lavoratori somministrati");
b) l'Utilizzatore intende ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del DLgs 276/03 art. 20, comma 4 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 34/2014, convertito in Legge n° 78 del 20 maggio 2014.

c) l'Utilizzatore dichiara che non ricorre nessuna delle ipotesi di cui al comma 5° dell'art.20 del Dgs 276/03 che gli vieterebbero il ricorso alla somministrazione di lavoro;
ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DURATA

Il presente Contratto a tempo determinato decorre dal 01/10/2014 fino al 31/12/2014, data alla quale il Contratto si intenderà risolto per scadenza del termine. E' fatta salva la proroga consensuale da convenire per iscritto fra Somministratore ed Utilizzatore 5 giorni prima della data di scadenza del Contratto.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI

Ai lavoratori somministrati è applicato il seguente trattamento economico comunicato dall'utilizzatore al Somministratore attraverso la scheda rilevazione dati azienda utilizzatrice:

Lo stipendio lordo mensile è quello contrattualmente previsto dal CCNL applicato dall'Utilizzatore pari a euro 1447,84 mensili.

Altri elementi retribuzione	Valore	Periodicità
INDENNITA' DI COMPARTO	39,310 €	Mensile
INDENNITA' MENSILE	5,380 €	Mensile

La retribuzione mensile sarà riproporzionata alle ore effettivamente lavorate dal lavoratore in somministrazione.

Saranno integralmente applicate le normative previste dal CCNL applicato dall'Utilizzatore e dagli eventuali contratti integrativi aziendali da comunicati dall'Utilizzatore in merito a: ratei 13°, 14°, ferie, straordinari, maggiorazioni turno, indennità varie, premi, ticket, indennità mensa, scatti di anzianità, etc...

3. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

N° posizione: 92013794 Voce tariffa: 0722 Tasso Inail: 5 %

Contratto di riferimento: ENTI LOCALI - Qualifica: Impiegato- Livello: B1 - Mansioni: impiegato ufficio amministrativo - la mansione richiesta non comporta un contatto diretto e continuativo con i minori - Gruppo:

N° lavoratori somministrati: 1

Ore settimanali: 18

Giorni lavorativi settimanali lun merc e venerdì Orario di lavoro: 18 ore settimanali

Luogo di lavoro: VALMONTONE (RM), Palazzo Doria Pamphilj - Piazza Umberto Pilozi, 9

La durata del periodo di prova di ciascun prestatore di lavoro è quella prevista dal CCNL per i lavoratori in somministrazione delle APL.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE E FATTURAZIONE

L'Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Somministratore un corrispettivo periodico calcolato in base a una tariffa su base oraria composta da due elementi:

a) il rimborso integrale degli oneri retributivi e previdenziali relativi alla prestazione dei lavoratori somministrati, comprendente: la retribuzione lorda da CCNL; la contribuzione di legge; rateo mensilità aggiuntive se previste; rateo ferie non godute; rateo riduzioni orario lavoro non godute; rateo permessi aggiuntivi non goduti; rateo ex festività non godute; il trattamento di fine rapporto (TFR); l'assicurazione INAIL; il contributo per la Formazione; il versamento all' Ente Bilaterale per i lavoratori somministrati;

b) il compenso d'agenzia, comprendente: i costi di ricerca e selezione del personale; i costi di spedizione delle fatture in formato elettronico.

Il prezzo orario di fatturazione per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata sarà di:
EURO 17,93 oltre IVA

La tariffa base di riferimento per la determinazione del prezzo di fattura delle ore straordinarie sulla quale andranno calcolate e quindi sommate le maggiorazioni previste dal CCNL da Voi applicato sarà di EURO 15,644 il prezzo orario di festività goduta e non goduta spettante al lavoratore sarà di EURO 17,93

Le maggiorazioni orarie previste contrattualmente per lavoro notturno, festivo, su turni ecc. saranno calcolate su una tariffa base di riferimento di 15,636 EURO, sulla quale andranno calcolate e quindi sommate le maggiorazioni previste dal CCNL da Voi applicato, e si sommeranno alla tariffa dell'ora ordinaria.

Le ore di assenza retribuite ai sensi di legge e/o previste e disciplinate dai contratti applicati dall'utilizzatore (a titolo esemplificativo: congedo matrimoniale, permessi elettorali/studio/tutto...) saranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

In caso di ferie godute, di recupero ore lavoro (R.O.L.) o di altri permessi retribuiti, sempre debitamente concordati con l'utilizzatore, saranno addebitati all'utilizzatore (a copertura del maggior accantonamento per gli istituti differiti -13°, 14°, ferie, rol, ex festività, etc) per singola ora:

Ferie	3,21 €
Riduzione orario	3,21 €

Nel caso in cui durante la missione dovesse verificarsi un periodo di assenza dovuto a malattia, le ore relative ai primi 3 giorni, quelli a carico del datore di lavoro, saranno fatturate all'Utilizzatore alla tariffa di EURO 17,93

Eventuali ulteriori elementi retributivi da riconoscere al lavoratore, in quanto da Voi autorizzati in forma scritta (premi, trasferte e diarie, indennità varie giornaliere ed orarie, Ticket ecc.), non evidenziati in Allegato "B" saranno fatturati calcolando sul costo supportato da Obiettivo Lavoro un moltiplicatore fisso pari al 1,40.

Eventuali rinnovi contrattuali, scatti di anzianità maturati e corrisposti ai lavoratori somministrati, aumenti di retribuzione, e variazioni del tasso inail comporteranno l'automatico adeguamento percentuale della tariffa per l'ora ordinaria e di quella di riferimento per il calcolo delle maggiorazioni straordinarie.

I costi derivanti dalla rivalutazione dei ratei accantonati in virtù dell'adeguamento degli elementi retributivi del CCNL o di aumento di livello saranno fatturati applicando la marginalità percentuale applicata all'ora ordinaria.

Eventuali visite mediche e Dispositivi di Protezione Individuale sono a carico dell'Utilizzatore.

Sono a carico dell'Utilizzatore gli oneri accessori connessi alla prestazione del servizio di somministrazione di lavoro (in via esemplificativa: imposta di bollo sull'emissione di fattura, etc.).

5. SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA
non applicato

6. ALLOGGIO LAVORATORI SOMMINISTRATI
non applicato

7. PAGAMENTI

L'Utilizzatore si obbliga ad effettuare il regolare pagamento delle fatture.
Le modalità di pagamento ordinarmente osservate saranno le seguenti:

•	Modalità e tempi	Bonifico Bancario 30gg data fattura
•	Invio fattura a	
•	Indirizzo	Palazzo Doria Pamphilj - Piazza Umberto Pilozzi, 9, VALMONTONE (RM) - 00038
•	Codice IBAN	

La fattura sarà inviata tramite e-mail all'indirizzo di seguito riportato : segreteria@castellidellasapienza.it che corrisponde al Responsabile dei Pagamenti.
Su richiesta dell'utilizzatore, sarà possibile concordare l'invio delle fatture in forma cartacea, tale modalità comporterà l'addebito automatico di EURO 30,00 mensili più IVA a copertura degli oneri di archiviazione, gestione e spedizione dei documenti. Tale invio costituisce adempimento degli obblighi previsti all'art.21 c. 4 del DPR n. 633/72, in conformità con la Risoluzione ministeriale N. 450217 del 30/7/1990.

L'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali variazioni dell'indirizzo civico e dell'indirizzo email.

L'Utilizzatore si impegna ad effettuare il pagamento al Somministratore alle scadenze pattuite. Eventuali contestazioni od eccezioni non legittimeranno la sospensione od il ritardo dei pagamenti, che dovranno essere comunque effettuati alle scadenze previste dal Contratto, nemmeno a fronte di richieste di emissione di note di credito.

Il Somministratore si riserva, fin da ora, di richiedere in qualsiasi momento che il pagamento avvenga a mezzo assegno da consegnare a mani di un proprio incaricato

Il mancato pagamento, entro i termini previsti, comporta comunque l'addebito e l'obbligo di corresponsione, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, di interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal DLgs 231/02 del 23/10/02 - direttiva UE 2000/35.

Oltre all'addebito degli interessi, di mora, e della eventuale rivalutazione monetaria, il Somministratore addebiterà le eventuali spese documentabili che lo stesso avrà sostenuto in conseguenza del mancato pagamento (come ad esempio commissioni bancarie, etc.) e/o per il recupero del credito.

8. DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'Utilizzatore ha comunicato i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili a quelli richiesti al Somministratore e si obbliga a comunicare, con riferimento a ciascun lavoratore somministrato e a ciascun mese, qualsiasi variazione del trattamento economico dovuto e il corrispondente trattamento previdenziale, con l'esatta indicazione degli elementi necessari alla loro determinazione. L'accertamento dell'inesattezza della comunicazione da parte dell'Utilizzatore circa gli elementi retributivi, con valori inferiori rispetto a quelli spettanti al lavoratore, comporterà un adeguamento automatico della tariffa di fatturazione e l'applicazione di una penale di € 50 per ogni mensilità da rettificare, a copertura dei costi amministrativi dovuti al ricalcolo delle retribuzioni già corrisposte e all'erogazione al lavoratore delle differenze salariali spettanti.

Il Somministratore si assume l'obbligo al pagamento del trattamento economico spettante ai lavoratori somministrati (per tale intendendosi la retribuzione mensile, le mensilità aggiuntive e, in generale, ogni altra somma o emolumento a qualsiasi titolo dovuto in ragione e a fronte dell'attività lavorativa svolta), nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

L'Utilizzatore si obbliga, in caso di inadempimento del Somministratore, a corrispondere ai lavoratori somministrati il trattamento economico a loro spettante e a versare i corrispondenti contributi previdenziali. In tale ipotesi, l'Utilizzatore ha diritto di rivalsa nei confronti del Somministratore e deve dare immediata comunicazione per iscritto al Somministratore.

Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore intenda adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori o in ogni caso non equivalenti a quelle comunicate al Somministratore, l'Utilizzatore risponde, in via esclusiva, delle differenze retributive spettanti al lavoratore somministrato in mansioni superiori nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione di cui sopra.

La durata del periodo di prova di ciascun lavoratore somministrato è quella prevista dall'articolo 33 del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle APL:

- un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dall'inizio della missione;
- da un minimo di un giorno a un massimo di undici giorni per missioni fino a 6 mesi;
- da un minimo di un giorno a un massimo di tredici giorni per missioni superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 mesi;
- trenta giorni di calendario nel caso di missioni pari o superiori a 12 mesi.

Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

L'Utilizzatore dovrà comunicare in forma scritta al somministratore il mancato superamento della prova, in tempo utile per consentire al Somministratore di comunicare al lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro entro la scadenza del periodo di prova stesso.

9. AZIONI DISCIPLINARI

Eventuali azioni disciplinari nei confronti dei lavoratori somministrati devono essere esercitate esclusivamente dal Somministratore, come previsto dall'art. 23 comma 7 del DLgs. 276/03.

L'Utilizzatore deve, tempestivamente, comunicare gli elementi e i fatti che possono costituire oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 7 L.300/70 (Statuto dei Lavoratori).

Il Somministratore porta a conoscenza dell'Utilizzatore tutte le comunicazioni del lavoratore perché, di concerto, l'Utilizzatore possa valutare quali provvedimenti disciplinari adottare.

In caso di impugnativa da parte del lavoratore, l'Utilizzatore si assume oneri e conseguenze riguardo ai soli fatti che hanno formato oggetto della contestazione.

10. SOSTITUZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI

Il Somministratore non è tenuto alla sostituzione dei lavoratori somministrati assenti per malattia, infortunio, per fatto e colpa degli stessi o di terzi, ed a seguito di provvedimento disciplinare di sospensione o licenziamento.

Su espressa richiesta dell'Utilizzatore, a fronte di comprovate esigenze organizzative può essere concordata la sostituzione del lavoratore somministrato assente.

Nel caso di interruzione della missione per causa imputabile al lavoratore il Somministratore può sostituire il lavoratore.

In nessun caso l'Utilizzatore può richiedere indennizzo ad alcun titolo.

11. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

L'Utilizzatore ha evidenziato i rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori somministrati e le conseguenti misure di prevenzione come descritte nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente Contratto.

L'Utilizzatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, ai sensi e agli effetti del DLgs. 276/03, art. 23 comma 5 si obbliga a:

- a) effettuare l'informazione relativa alla sicurezza e alla salute connessi alle attività produttive in generale per i lavoratori somministrati.
- b) informare i lavoratori somministrati, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni lavorative, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla mansione ricoperta, indicati nell'allegato A e, in ogni caso, alla sua attività produttiva;
- c) formare ed addestrare i lavoratori somministrati all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative, in conformità alle disposizioni del T.U. Dlgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
- d) informare i lavoratori somministrati dell'eventuale sorveglianza medica speciale richiesta dalle mansioni cui sono adibiti e degli eventuali rischi specifici ad esse connesse

L'Utilizzatore è tenuto a rispettare, nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

12. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO

L'Utilizzatore è tenuto a convalidare le attestazioni (fogli presenza, prospetti elettronici, etc) relative alle prestazioni del lavoratore somministrato, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla fine del Contratto o, in caso di sua durata plurimensile, al massimo, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo del mese successivo a quella di competenza.

Per l'inserimento dell'Utilizzatore nella banca dati del Somministratore e per la gestione di tutte le pratiche inerenti la presente e le future somministrazioni, sarà addebitata con la prima fattura la cifra una tantum di EURO 50,00 più IVA a copertura dei costi amministrativi. Trascorsi diciotto mesi dall'ultima somministrazione i dati dell'Utilizzatore saranno cancellati dalla banca dati.

13. INTERRUZIONE DEL CONTRATTO

Qualunque interruzione del Contratto di somministrazione e/o di una singola missione di lavoratori somministrati per cause imputabili all'Utilizzatore comporterà comunque il diritto del Somministratore ad ottenere il pagamento della tariffa spettante sino alla naturale scadenza del Contratto di somministrazione.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi di risoluzione previste dalla legge, il Somministratore potrà risolvere il presente Contratto con una semplice dichiarazione scritta di volersi avvalere di questa facoltà ove ricorrano i seguenti casi:

- mancato pagamento anche di una sola fattura, alla scadenza pattuita;
- sottoposizione dell'Utilizzatore a procedura concorsuale, sua messa in liquidazione o richiesta di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione del debito;
- elevazione di protesti di assegni o cambiali a carico dell'Utilizzatore;
- inadempimento alle previsioni del presente Contratto in materia di normativa sulla prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro;
- apertura di procedimenti a carico dell'Utilizzatore in materia di sicurezza del lavoro.

La eventuale risoluzione del Contratto comporterà il diritto per il Somministratore di richiamare immediatamente il personale inviato all'Utilizzatore fatto salvo quanto previsto all'articolo 13)

La circostanza che il Somministratore non si avvalga della facoltà di risolvere il Contratto, pur in presenza di una circostanza che gliene darebbe il diritto, non costituirà acquiescenza, nemmeno implicita.

La risoluzione del Contratto non pregiudica ed anzi fa salva la facoltà per il Somministratore di domandare il risarcimento del danno.

15. CESSIONE DEL CREDITO

Il Somministratore ha la facoltà di cedere il credito. L'Utilizzatore, per quanto occorrer possa, nulla oppone a che il Somministratore provveda alla cessione dei crediti che sorgono dal presente Contratto.

16. RESPONSABILITA' CIVILE

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 276/03, l'Utilizzatore risponderà, in via esclusiva, verso terzi di tutti i danni alle persone e/o alle cose eventualmente arrecati da ciascun lavoratore somministrato nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Somministratore risponde dei danni arrecati a beni o merci dell'Utilizzatore dal lavoratore somministrato, nell'esercizio delle sue mansioni, solo in caso di negligenza od imprudenza, accertate a seguito di procedimento disciplinare, fatti salvi i casi fortuiti, e con limiti della polizza stipulata a tale scopo.

17. Codice Etico e M.O.G. DLgs 231/01

L'Utilizzatore mediante la sottoscrizione del presente contratto prende atto che il somministratore si è dotato di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in conformità alle esigenze espresse dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, disponibili sul sito www.obiettivolavoro.it e presso tutte le proprie filiali.

18. MODIFICHE - ACCORDI PREGRESSI

Qualsiasi modifica del Contratto ed agli Allegati potrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

Il Contratto, compresi le premesse e gli Allegati, costituisce espressione integrale dell'accordo raggiunto tra le Parti con riferimento alla materia che ne costituisce oggetto e sostituisce ogni altro precedente accordo o intesa tra di esse intercorsa ed avente il medesimo oggetto.

19. RINUNCE ED ACQUIESCENZA

Il mancato esercizio di uno o più diritti previsti in loro favore delle Parti nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi.

20. SOPRAVVIVENZA DEL CONTRATTO

Qualora una o più clausole del Contratto fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità del Contratto, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di chiedere una modificazione del Contratto, ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i rispettivi diritti ovvero alterasse in maniera rilevante l'equilibrio degli interessi raggiunti dalle Parti con il presente Contratto.

21. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione prevista dal Contratto sarà validamente effettuata per posta raccomandata A.R. anticipata via fax, agli indirizzi di seguito indicati:

quanto al Somministratore:
all'attenzione di Di Rella Gianluca
Filiale di ROMA SEDE E FILIALE
Fax n.
Mail di gianlucadirella@obiettivolavoro.it

quanto all' Utilizzatore:
all'attenzione di
presso CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"
Fax n. 06959938211
Mail

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alle precedenti disposizioni.

22. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto le Parti dichiarano di far riferimento alle norme di legge ed in particolare a quelle contenute nel D.Lgs.276/03, e sue successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti la somministrazione di lavoro, compreso il CCNL per i lavoratori in somministrazione delle APL.

23. OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal DLgs 276/03 e successive modifiche ed integrazioni agli articoli 24 - comma 4, e 23, comma 7bis.

24. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

25. FIRMA REMOTA

Al presente contratto è applicabile la modalità di firma remota come disciplinata dall' "Accordo per la gestione online delle informazioni", ove sottoscritto tra le parti.

Luogo e data, ROMA, 25/09/2014

Il Somministratore

Gianluca Di Rella
Obiettivo Lavoro
Agenzia per il Lavoro - S.p.A.

Le Parti sottoscrivono ed approvano espressamente i paragrafi 4,7,11,13,14,17,23,24, 25

F.N.A.I.C. 05510281008
Il Somministratore
Gianluca Di Rella
Obiettivo Lavoro
Agenzia per il Lavoro - S.p.A.

Per il presente contratto di somministrazione di lavoro, questa impresa, dichiara di non rientrare ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 nella definizione di: "appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici".

Il Somministratore
Gianluca Di Rella
Obiettivo Lavoro
Agenzia per il Lavoro - S.p.A.

F.N.A.I.C. 05510281008

L'Utilizzatore
LUCIA LETO

L'Utilizzatore
LUCIA LETO


L'Utilizzatore
LUCIA LETO

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 (T.U. Privacy)

L'utilizzatore, letta la informativa privacy inserita nella pagina web www.obiettivo lavoro.it, anticipata verbalmente dal responsabile commerciale del somministratore in sede di sottoscrizione del contratto, letti in particolare la natura dei dati trattati, le finalità del trattamento, le modalità di trattamento e le misure di sicurezza, nonché i propri diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/2003, preso atto della indicazione del titolare del trattamento e del Responsabile, autorizza Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro s.p.a. al trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto contenuto nella informativa privacy ed a tali fini rilascia a Obiettivo Lavoro s.p.a. Agenzia per il Lavoro il proprio consenso espresso al trattamento.

L'utilizzatore

ROSIA LETO



Il presente documento annulla e sostituisce gli eventuali altri documenti con codice univoco CTSOM_MI001-210301989-0

Segue allegato A e allegato B

Allegato B

Elementi retributivi concordati

Codice	Descrizione	Tariffa

Il Somministratore
Gianluca Di Bella
Obiettivo Lavoro S.p.A.
Agenzia per il Lavoro
P.IVA n. 05510201008

L'Utilizzatore
LUCIA LETO